

Ordinanza n. 20 del 18 marzo 2020

Il Sindaco

Premesso che il DPCM dell' 11 marzo 2020 (*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*) ha adottato le seguenti misure:

1. *Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.*
2. *Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.*

- Che il chiarimento n. 2 del 12 marzo 2020, con riferimento all'Ordinanza n. 13 del 12/3/2020 del Presidente della Regione Campania ha chiarito:

- a) il divieto di cui al comma 1.1. ("Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020") si riferisce a tutti gli esercizi commerciali contemplati, ivi compresi quelli posti all'interno di aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali;
- b) il divieto di cui al comma 1.5. ("E' vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari") si riferisce a tutti i mercati per la vendita al dettaglio, anche coperti;

- **che** tra dette attività sospese e/o vietate rientrano quelle artigianali di *pizzeria al taglio, kebab, piadinerie, paninoteche*, e "attività assimilabili" (come *rosticceria o gastronomia*),
- **che** non sono ricomprese tra le "attività assimilabili" quella dei **panificatori**, e ciò anche in considerazione dell'indispensabilità di garantire, anche durante il periodo dell'emergenza, l'approvvigionamento di tali beni di prima necessità.
- **Che detta attività di panificatore** consentita, però, deve limitarsi solo ed esclusivamente alla produzione e cessione a dettaglio del pane/panini (*considerato come bene di prima necessità*) e

Comune Casaluce
Il Sindaco

non anche alla cessione al dettaglio di diversi prodotti come la *pizza o focaccia e dolci di propria produzione*, che costituiscono una tipologia ulteriore di vendita presente nei panifici di Casaluce;

che, pertanto, per le medesime ragioni di tutela della salute pubblica a cui fa riferimento l'ordinanza regionale di chiusura delle attività di pasticceria e pizzeria, in coerenza con la stessa e tenuto conto della specificità locale delle tipologie di vendita dei panifici presenti sul territorio comunale, appare necessario intervenire con apposita ordinanza sindacale al fine di limitare la loro attività alla produzione e vendita di solo pane/panini;

Sentite le prescrizioni suggerite dalla competente ASL/UOPC;

Tanto premesso ed al fine della prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, nel rispetto delle misure statali e regionali emanate,

ORDINA

fino al 25 marzo 2020, l'attività di panificatori sul Territorio di Casaluce è limitata alla produzione e cessione al dettaglio al pubblico del solo "*pane/panini*";

La cessione al dettaglio al pubblico del pane/panini deve avvenire sempre rispettando le misure di sicurezza e di prevenzione previste dai DPCM adottati per le *Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*.

sono sospese da parte dei **panifici** la diversa produzione accessoria, con la cessione al dettaglio al pubblico di altri prodotti come *pizze, pizza al taglio o focaccia, dolci di propria produzione*.

I soggetti competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

Avvertenze

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

La presente ordinanza è comunicata al Prefetto, alla Polizia Locale, al Commissariato di PS di Aversa, alla Stazione Carabinieri di Teverola/Casaluce e viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Casaluce.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo della Stato, entro il termine di centoventi giorni.

